



**Procura della Repubblica**  
**presso il Tribunale di Varese**  
**Ufficio d.ssa Annalisa PALOMBA quarto piano, stanza n. 302**  
**tel. 0332/804.385 – fax 0332/804.399**

Alla Questura di Varese  
Al Comando Provinciale Carabinieri di Varese  
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Varese  
Alla Polizia Provinciale di Varese  
Alla Provincia di Varese-settore ecologia  
Alla Polizia locale del Comune di Varese (che provvederà alla diffusione alle Polizie locali nei Comuni del Circondario della Procura)  
Ai dirigenti/responsabili degli uffici tecnici comunali  
All'ARPA Regione Lombardia – sede di Varese  
All'Ente Parco Campo dei Fiori  
All'Ente Parco di Appiano Gentile e di Tradate

**Oggetto: indicazioni e chiarimenti sulle deleghe in materia edilizia/paesaggistico/ambientale da parte del PM d'area ambiente/edilizia.**

Al fine di agevolare i compiti di polizia giudiziaria in ambito edilizio-paesaggistico ed ambientale nella esecuzione delle deleghe già pervenute e che perverranno da parte di questo ufficio, mi è parsa cosa gradita ed opportuna fornire alcuni suggerimenti e risposte a quesiti per ottimizzare il comune lavoro.

Come è noto, la materia ambientale, edilizia e paesaggistica è particolarmente tecnica. L'intento del del legislatore è prima di tutto quello di contenimento del pregiudizio al paesaggio e della situazione di pericolo di danno ambientale, con la finalità del ripristino dello status quo ante, mentre l'aspetto sanzionatorio (a carattere penale) in alcuni casi è posto in secondo piano ed è addirittura escluso nei casi di pagamento di sanzioni amministrative e esatto adempimento degli ordini di demolizione/ripristino/prescrizioni. Ciò è ampiamente dimostrato anche dal fatto che le sanzioni accessorie ai capi di condanna dei reati paesaggistico ambientali, prevedono la demolizione del manufatto abusivo o comunque il ripristino delle condizioni ambientali antecedenti il fatto illecito.

La volontà del legislatore di privilegiare l'effetto conformativo delle sanzioni amministrative è fornita da numerosi esempi normativi susseguitesi nel tempo ed è stata da ultimo confermata con l'emanazione del d.lgv. 68/2015.

Il Testo Unico dell'Edilizia (dpr 380/2001) prevede che vi sia la sospensione del procedimento penale in caso di presentazione dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria che, se rilasciata, ex art. 36 del medesimo decreto, ha effetti estintivi del reato edilizio.

Ugualmente, l'art. 181 del d.lgv. 42/04, novellato nel 2006, ha stabilito che il rilascio dell'accertamento di conformità paesaggistica, in determinate ipotesi (così risolvendo l'annosa questione giurisprudenziale tra autorizzazione postuma solo nei casi formali di mancanza

dell'autorizzazione o di violazione sostanziale di pregiudizio all'ambiente) determina una causa speciale estintiva del reato così stabilendo una causa speciale di non punibilità per il reato paesaggistico.

Il vero e proprio tassello che ha completato il disegno del legislatore verso la preferenza di una risoluzione amministrativa-riparatoria alle condotte illecite in materia di ambiente è la nuova disciplina di cui agli artt. 318 bis- 318 octies introdotti con la Legge n. 68/ 2015 nel corpo del D.lgv. 152/06, stabilendo un meccanismo prescrittivo-estintivo dei reati ambientali mutuato dalla disciplina di cui agli artt. 20 e ss. Del D.lgv. 758/1994, oggi richiamato agli artt. 301 del D.lgv. 81/2008.

Alla luce delle recenti novità legislative sopra riferite e dell'incontro avuto con tutti i Comuni del circondario della Procura di Varese nel corso del convegno sulle procedure sanzionatorie in materia edilizia, si rende necessaria la presente comunicazione che si propone di :

- fornire il contenuto che andrebbe indicato nella apposita comunicazione di notizia di reato per i reati edilizi ed ambientali (che tenga conto della specificità della materia e delle novelle normative intervenute)
- consentire una applicazione uniforme dell'istituto della archiviazione per tenuità del fatto, introducendo parametri di valutazione tecnica ai pubblici ministeri d'area ;
- attivare il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali introdotto dal maggio 2015 e solo in rari casi attivato, con quasi totale disapplicazione di una norma di legge.

\*\*\*

#### **1. Il contenuto della CNR ex art. 347 CPP in materia di reati edilizi, paesaggistici ed ambientali.**

Spesso, le notizie di reato riguardanti abusi edilizi/ambientali, pervengono nelle più svariate forme (lettere per conoscenza da parte dei Comuni) e carenti anche degli elementi essenziali per la registrazione e trattazione dei relativi procedimenti (molto spesso viene indicata la persona giuridica e non il legale rappresentante nel caso di società ed i privati trasgressori non vengono compiutamente identificati).

Per questo si è ritenuto opportuno predisporre un apposito modello di esempio che potrà essere integrato con ulteriori informazioni/atti.

Si dispone pertanto che tutte le forze di p.g. (Forze di Polizia, Amministrazioni statali e locali) trasmettano le notizie di reato relative a reati edilizi, paesaggistici ed ambientali esclusivamente utilizzando il modello inserito nel PORTALE DELLA PROCURA e che contenga quanto indicato nell'esempio di CNR allegato (che contiene campi ulteriori che dovranno essere compilati nella versione cartacea)

Da una verifica dei dati a disposizione di questo ufficio, risulta che negli ultimi anni le segnalazioni giunte all'Autorità Giudiziaria per abusi edilizi/ambientali, sono notevolmente diminuite. Tali comunicazioni, per la maggior parte, risultano scaturite da esposti/segnalazioni di privati cittadini e/o Enti.

Inoltre, si è accertato che vi è scarsa conoscenza, tra gli operanti, della normativa sulla responsabilità degli enti in caso di reati ambientali di cui al D.lgv. 231/01, nelle cui ipotesi dovrà essere identificato anche il legale rappresentante o un suo procuratore speciale in caso di conflitto di interesse nei reati commessi nell'interesse dell'ente o dallo stesso legale rappresentante (nelle ipotesi di cui all'art. 25 undecies D.lgv. 231/2001).

Ai fini dell'eventuale applicazione dell'archiviazione ex art. 131 bis cpp per tenuità del fatto è opportuno che gli enti descrivano già analiticamente gli abusi edilizi affinché il Magistrato abbia tutti gli elementi per poter decidere.

Pur ribadendo che tutte le Forze di Polizia Giudiziaria sono competenti nell'accertare e segnalare le violazioni della normativa Urbanistico/Edilizia ed ambientale, l'organo di Polizia Giudiziaria, di cui all'art 27 del D.P.R 380/01, deputato alla vigilanza urbanistico/edilizia, è la Polizia Locale, in quanto è maggiormente presente sul territorio e le cui azioni sono dirette anche ad accertare e reprimere gli illeciti amministrativi della materia.

Questa Procura intende promuovere una costante vigilanza del territorio che avvenga, oltre che nel caso di esposti/segnalazioni, anche con costanza e metodo. In particolare si invitano gli uffici tecnici e le Polizie Locali ad effettuare anche accertamenti periodici nei cantieri.

Giova inoltre ricordare che, intorno all'edilizia abusiva, gravitano spesso altre fattispecie di reati tipici quali: lavoro nero, evasione fiscale, inquinamenti ambientali, violazioni della normativa sulla sicurezza ecc. Si raccomanda la PG operante nell'accertamento degli abusi edilizi, di valutare, eventualmente con l'ausilio di forze specialistiche, quali ad esempio l'Ispettorato del lavoro (per aspetti sulla sicurezza) l'ASL e/o l'ARPA (per aspetti di gestione rifiuti e/o inquinamento) e la Guardia di Finanza (per accertamenti fiscali a carico dell'imprenditore individuato) tali fattispecie, che devono essere oggetto di apposita CNR.

Di seguito, a chiarimento del modello allegato, si specificano alcuni elementi che devono sempre essere verificati e trasmessi.

- La notizia di reato deve sempre essere corredata/completata dalla relazione dell'ufficio tecnico, con qualificazione dell'intervento ai sensi del DPR 380/2001 e l'indicazione delle norme di legge che si presumono violate (PRG/PTG, dei regolamenti edilizi ecc) allegandone copia. Dovrà essere specificato inoltre se, gli abusi rilevati siano sanabili e se sia stata presentata istanza di sanatoria/accertamento. Nel caso di istanza di sanatoria e/o accertamento di compatibilità ambientale, dovrà essere trasmessa copia della domanda e alla fine del procedimento amministrativo, sempre come seguito alla CNR iniziale, dovrà essere trasmessa copia del permesso di costruire in sanatoria con allegata l'istruttoria tecnica e la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle sanzioni di legge. La stessa cosa se si tratta di abusi ex art 167 del D.lgs 42/2004, allegando in questo caso la compatibilità paesaggistica ex art 181 D.lvg 42/04.
- In caso di vincoli (ambientali, paesistici, storici, artistici, archeologici...) dovranno essere allegati, specificando la tipologia, i decreti e/o cartografie;
- Vanno allegati i verbali di sopralluogo completi di documentazione fotografica (a colori) ed eventuali referti tecnici e copia degli atti amministrativi di rilevanza (estratti di Permessi, grafici, asseverazioni tecniche ecc);
- E' importante la data di accertamento dell'abuso, risultante dal verbale e, nel caso di opera già completata, ricercare aerofotogrammetrie, dichiarazioni o altri strumenti per determinare l'epoca di realizzazione dell'opera.
- Va precisato se le opere abusive riguardano anche parti in cemento armato e se tali opere sono state realizzate in assenza/ ritardo della presentazione della pratica relativa. In caso positivo dovrà essere trasmesso il verbale di accertamento, come previsto dal DPR 380/01, ed eventuali estratti del fascicolo della Denuncia Cementi Armati, depositato presso l'Amministrazione comunale.

- La Polizia Giudiziaria dovrà identificare i responsabili che hanno commesso l'abuso quali, il committente (che non si identifica necessariamente con il proprietario) il proprietario, l'eventuale direttore dei lavori ex art 29 c2 T.U ed eventualmente il progettista nei casi di ex art. 29 c3 T.U per il reato di cui all'art 481 c.p, gli esecutori, l'impresa ecc. Nel caso di una impresa, si dovrà allegare visura camerale ed identificazione del legale rappresentante. Occorrerà inoltre, anche in relazione alla legge n 67 del 2014, identificarli ai sensi dell'art 369 e 369 bis c.p.p. .
- indicare l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi, allegando apposito verbale di accertamento in loco. Infatti, in alcuni casi, la spontanea rimessa in pristino (art 181 c 1quinquies D.lvo 42/04) è fatto estintivo del reato paesaggistico. In caso di successive ingiunzioni di demolizioni e/o ricorsi amministrativi, (TAR giurisdizionali , Capo dello Stato ecc) gli stessi, e i successivi provvedimenti o successive sentenze, dovranno essere inviate come seguito della Comunicazione iniziale.
- In caso di reati di natura ambientale (aria, acqua, rifiuti) dovrà essere indicato anche il legale rappresentante dell'ente ai fini della responsabilità di cui all'art. 25 undecies del D.lgv. 231/2001 ed è importante allegare l'organigramma della società e precisare se è stato nominato il responsabile in materia ambiente per la suddivisione delle responsabilità, specie in caso di aziende di grosse dimensioni;
- è importante per i reati di natura ambientale (specie in materia di rifiuti) operare quando possibile sequestri di natura probatoria o preventivi d'iniziativa e coordinarsi con l'autorità amministrativa per la bonifica del sito, informando l'autorità giudiziaria dell'avvenuta emanazione di ordinanze comunali per il ripristino dello stato dei luoghi;
- per i rifiuti è d'obbligo distinguere la natura, la tipologia e le caratteristiche, indicando i codici CER e rappresentare con fotografie il sito;
- in materia di violazione di limiti tabellari (soprattutto in materia di sversamento di rifiuti in acqua) è bene ricordare che va rispettata la disciplina sui punti di prelievo e sul contraddittorio con il trasgressore, al fine di prevenire eccezioni di inutilizzabilità dell'atto, allegando le risultanze;
- in caso di pericolo di contaminazione del sito vanno operati gli opportuni campionamenti ed inviati i risultati, indicando i superamenti dei limiti di legge.
- Qualora si tratti di violazioni di titoli abilitativi è importante allegare il relativo titolo e le prescrizioni che si intendono violate.

Occorre precisare che alla Procura della Repubblica non devono mai essere inoltrati per conoscenza provvedimenti amministrativi. (ordini di sospensione lavori, ingiunzioni di demolizione, verbali, comunicazioni ecc) Tali atti dovranno essere trasmessi unitamente alla CNR o, se successivi, collegati alla stessa mediante appositi seguiti (facendosi carico di indicare il magistrato competente o comunque il numero di registro delle notizie di reato per facilitare la ricerca del procedimento cui l'integrazione si riferisce.).

Si chiarisce infine che la trasmissione mensile, da parte del segretario comunale dell'elenco degli abusi edilizi ex art 31 comma 7 DPR 380/01 non sostituisce le comunicazioni delle notizie di reato, che devono essere comunque trasmesse con le modalità qui precisate. Negli elenchi mensili va dettagliato in modo chiaro quali abusi hanno costituito illecito penale (e quindi sono stati segnalati con apposita cnr) e quali invece sono illeciti solo amministrativi (per i quali non seguirà la CNR in quanto già valutati come tali in modo indubitabile, es: una sospensione lavori emessa per opere interne soggette a semplice CIA).

\*\*\*

## **2) Indicazioni per l'applicazione del meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali ex D.lgv. 68/2015.**

Come è noto il D.lgv. 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto un meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali "esportando" il modello delle contravvenzioni già noto in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Poiché dall'entrata in vigore della norma sono state isolate le ipotesi di applicazione di tale nuovo istituto estintivo da parte degli organi accertatori degli illeciti ambientali rilevanti penalmente, si rende necessario elaborare la presente comunicazione per poter dare piena e concreta effettività alla norma, anche alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali e della prassi che si è instaurata.

Va anzitutto precisato che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma in data 29 maggio 2015, ma a quelli iscritti successivamente (ed analogamente non è applicabile a quei procedimenti iscritti al SICP dopo il 29 maggio 2015, ma pregressi quanto a data di commissione del fatto).

Nel caso in cui l'organo di vigilanza accerti che la contravvenzione è cessata senza che ricorrano ulteriori effetti da rimuovere, pur non essendovi nulla da regolarizzare, comunque il contravventore può essere ammesso alla definizione in via amministrativa ed alla conseguente estinzione del reato.

E' doveroso precisare che è obbligatorio applicare la nuova disciplina in tutti i casi in cui è previsto dal legislatore ma che, secondo la giurisprudenza che si è formata in tema di infortuni sul lavoro, in caso di mancata applicazione della norma il trasgressore non ha alcun diritto a ricevere la prescrizione perché è comunque tenuto a regolarizzare e tale regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Ugualmente, sempre secondo la giurisprudenza formatasi sulla questione, se il trasgressore abbia adottato misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe adottato ed ammesso, lo stesso potrà essere ammesso all'oblazione in misura ridotta.

E' comunque consigliabile che il PM che riceva la notizia di reato senza prescrizione, interloquisca con l'organo accertatore attivi il procedimento nei casi previsti dalla legge.

### A) Comunicazione della notizia di reato ed organi di vigilanza legittimati.

Al momento della comunicazione della notizia di reato è necessario che l'organo accertatore compili l'apposita sezione della nuova CNR prevista per i reati edilizi/paesaggistici ed ambientali relativa all'applicazione del meccanismo estintivo del reato ambientale.

Mentre in tema di sicurezza sul lavoro l'organo competente è lo SPRESL costituito in seno alle ASL, in materia di ambiente sono organi di controllo tutti coloro che sono in possesso della qualifica di polizia giudiziaria e quindi Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza. Ovviamente se l'organo di vigilanza non ha le specifiche competenze tecniche previste dalla legge, potrà utilizzare l'ARPA in via di avvalimento per supplire a tali carenze, come già sperimentato favorevolmente da questo Ufficio nei primi casi di applicazione della norma.

Per garantire l'operatività del nuovo istituto è necessario che il Pubblico Ministero, al momento dell'iscrizione della notizia di reato, venga edotto del fatto che sia stato avviato il procedimento amministrativo prescrittivo, al fine di sospendere il procedimento penale, in attesa del relativo esito. E' poi opportuno che il gruppo specializzato in materia di ambiente (NEATA) nell'istruttoria dei procedimenti nei quali avrebbe dovuto essere applicato il meccanismo di cui al D.lv. 68/2015, verifichi se l'organo competente abbia omesso di applicare tale normativa e ne solleciti pertanto l'attivazione.

Lo stesso gruppo – o comunque l'organo accertatore che ha attivato il meccanismo prescrittivo – dovrà informare il PM sull'esito del procedimento ed in particolare sull'adempimento o meno delle prescrizioni (certificandone la regolarità) e del pagamento delle somme richieste (allegando la prova del pagamento).

La prescrizione va notificata oltre che al trasgressore anche al rappresentante legale dell'ente al fine di richiamare l'ente alla propria responsabilità (pensiamo al caso in cui il trasgressore sia il direttore dello stabilimento e si comunichi la prescrizione al legale rappresentante dell'ente pro-tempore).

La finalità della prescrizione è quella di far cessare la condotta che integra la contravvenzione o rimuovere gli effetti della condotta già esaurita.

La "regolarizzazione" della condotta imposta dall'art. 318 ter del D.lgv. 68/2015 contiene tutto ciò che serve nel dettaglio a far cessare la condotta o eliminare le conseguenze dannose o pericolose.

La regolarizzazione può consistere anche nell'ottenimento dell'autorizzazione carente, il cui adempimento dipende tuttavia, dopo il deposito della richiesta del titolo abilitativo, dall'organo terzo amministrativo.

#### B) Sospensione del procedimento penale.

In base al comma 4 dell'art. 318 ter del d.lgv. 68/2015 sussiste l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione ed il procedimento penale così iscritto è sospeso sino a quando il PM non riceva una delle comunicazioni ai sensi dell'art. 318 quater commi 2 e 3 del D.lgv. 68/2015.

Prima dell'iscrizione della notizia di reato, deve pertanto essere attivato il procedimento di prescrizione il cui verbale andrà allegato alla comunicazione ex art. 347 cpp e data immediata notizia al pubblico ministero.

Secondo il comma tre dell'art. 318 sexies del D.lgv. 68/2015 la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione né l'assunzione di prove con incidente probatorio, né il compimento di atti urgenti o la richiesta di sequestro preventivo.

In caso di difficoltà interpretative, il gruppo NEATA presso la Procura:

- a) fornirà alla pg operante le informazioni tecniche circa le modalità da seguire, le prescrizioni da impartire, i controlli, da effettuare, i tempi da rispettare;
- b) seguiranno l'iter della procedura, eventualmente sollecitando la pg operante in caso di ritardo;
- c) proporranno al PM le soluzioni definitive del procedimento.
- d) Potrà coadiuvare la fase di asseverazione delle prescrizioni.

#### C) Casi di applicabilità dell'istituto di cui agli artt. 318 bis e ss.

Il procedimento si applica ai soli casi delle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda alternativa a quella dell'arresto. Non si applica invece ai casi di contravvenzioni punite con la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva.

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda si è posto il problema dell'applicazione dell'art. 318 bis, in quanto sarebbe assoggettabile all'oblazione di cui all'art. 162 c.p.: si è ritenuto di rispondere positivamente e l'unico caso concretamente rilevato è quello previsto dall'art. 137 comma 1 del D.lgv. 152/06.

La procedura di regolarizzazione risulta possibile per le seguenti ipotesi di reato:

- parte seconda del TUA: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); art. 29 quattordicesimi commi 1,3,4 e 5;

- parte terza del TUA: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche: art. 137 commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14;
- parte quarta del TUA: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati: art. 256 commi 1, 2, 3, 5 e 6 (prima ipotesi), art. 257 commi 1 e 2; 259 comma 1; art. 261 bis commi da 1 a 11;
- parte quinta del TUA: norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera: art. 279 commi 1 (prima e seconda ipotesi) 2, 3, 4 e 6; art. 296 commi 1, lett. a) e comma 3.

L'istituto è applicabile anche ai casi di condotte esaurite e di adempimento spontaneo.

#### D) casi di non applicabilità del meccanismo estintivo

Anzitutto, va detto che le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Poiché la procedura estintiva è un istituto di favore per il contravventore negargliela comporta la conseguenza dell'instaurazione di un procedimento penale a suo carico.

La pg dovrà quindi procedere ad una redazione analitica della CNR con predisposizione di separato fascicolo fotografico ove dia conto anche "visivamente" della già inverte fattispecie di danno ed impossibilità di rimessione in pristino ovvero evidenzi l'abitudine del comportamento del trasgressore, tale da costituire motivo ostativo all'applicazione della procedura.

Il criterio da applicare è quindi quello "finalistico", nel senso che le prescrizioni possono applicarsi tutte le volte in cui l'illecito così come accertato possa esser rimosso attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore.

In caso di complessità del caso o non specializzazione dell'organo accertatore, convergeranno nella redazione della CNR anche organi specializzati che in questo caso sottoscriveranno congiuntamente la CNR.

Se la condotta sanzionata dalla contravvenzione ha generato un danno irreversibile o anche solo difficilmente eliminabile, non vi saranno prescrizioni che possano consentire il ripristino dello status quo ante.

Ad esempio, in caso di reato formali o di pura condotta, quali l'apertura di uno scarico idrico senza autorizzazione o un punto di emissione in atmosfera, ciò comporta una significativa trasformazione della realtà ed è opportuno che venga pertanto chiarito dall'organo tecnico accertatore se ci si trovi di fronte al motivo ostativo previsto dall'art. 318 bis del D.lgv. 68/2015.

Più chiaramente, il presupposto per l'applicazione del nuovo istituto è l'assenza di qualsiasi effettivo danno ambientale e l'esistenza di un pregiudizio che non raggiunga livelli di compromissione dell'ambiente da integrare le nuove ipotesi di reato previste, ad esempio, dall'art. 452 bis cp. Infatti, ai sensi del comma 3 del nuovo art. 318 ter del D.lgv. 68/2015, con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e ciò implica che spetta all'organi di vigilanza valutare o meno, di volta in volta, la gravità del fatto, al fine di impartire o meno la prescrizione.

Il meccanismo estintivo non è applicabile quando l'osservanza della prescrizione non derivi da fattori a lui esigibili o comunque l'attività non avrebbe mai potuto essere autorizzata.

La procedura non è applicabile, poi alle seguenti ipotesi (perché prevedono solo la pena detentiva o pecuniaria congiunta alla detentiva):

art. 29 quattordices (norme in materia di VAS, VIA IPPC); comma 1 parte seconda; comma 4 parte seconda;

art. 137 (norma in materia di inquinamento delle acque) comma 2, commi 3 e 4, comma 5, comma 6, comma 7 (rifiuti pericolosi), comma 8, comma 1, comma 13;  
 art. 255 (abbandono di rifiuti) comma 3;  
 art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) comma 1 lett. b); comma 2 (rifiuti pericolosi); comma 3; comma 4 (se relativo a rifiuti pericolosi), comma 5  
 art. 257 (bonifica dei siti) comma 2  
 art. 259 (traffico illecito di rifiuti)  
 art. 261 bis (incenerimento e coincenerimento) salvo il comma 8 parte prima;  
 art. 279 (inquinamento atmosferico) comma 2 parte seconda; e comma 5  
 In tutti i casi di non applicabilità della disciplina, il processo segue le vie ordinarie.

#### E) Urgenza

Con la prescrizione, l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

#### F) casi di mancato adempimento alla prescrizione o eliminazione del danno

Ai sensi dell'art. 318 septies comma 3 del D.lgv. 68/2015 l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose delle contravvenzioni con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutate ai fini dell'applicazione di cui all'art. 162 bis del codice penale

#### g) Verifica dell'adempimento ed asseverazione

All'esito del procedimento spetta all'organo accertatore asseverare tecnicamente che il trasgressore abbia adempiuto regolarmente ed occorre quindi che sia in possesso di quelle particolari cognizioni tecniche per valutare l'esatta conformazione dell'ingiuunto alle prescrizioni impartite.

La normativa non prevede due aspetti: quali prescrizioni impartire e quale sia l'organo asseveratore. Non tutti gli uffici di PG hanno competenze tecniche e pertanto potranno chiedere suggerimenti agli uffici di pg specializzati o alle sezioni specializzate della Procura ovvero all'ARPA.

La legge non specifica l'ente specializzato a validare le prescrizioni, ma si ritiene che l'organo più deputato sia l'ARPA.

In ogni caso, l'asseverazione delle prescrizioni dovrebbe essere esercitata da soggetti sovra ordinati o comunque diversi dagli operanti che hanno impartito le prescrizioni, in modo da garantire un controllo esterno di fattibilità tecnica (nonché l'efficacia e pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi che si pongono, la congruità dei tempi per la regolarizzazione, la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza).

Schematicamente, si ritiene che l'organo asseveratore possa essere quello deputato al controllo, se non si ritiene di concentrare su ARPA tale compito e quindi:

per l'art. 29 quattordices, la Regione o Provincia in ragione dell'impianto;

art. 137 Regione o Provincia in base al tipo di scarico

art. 256 Province;

art. 257 Regione;

art. 279 Province;

art. 296 "i.



L'art. 318 quater disciplina il cronoprogramma degli atti di competenza dell'organo accertatore con la precisa sequenza da seguire:

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione;
- se risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il termine fissato a favore del contravventore è perentorio ed improrogabile (in caso di ritardato pagamento del contravventore si può ritenere che lo stesso possa richiedere quanto indebitamente versato ed essere ammesso alla procedura ex art. 162 bis cpp)
- entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma;
- se risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione;
- l'inadempimento della prescrizione preclude sempre il passaggio alla fase successiva, ma l'organo accertatore deve comunicare al PM se l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello fissato (e se il ritardo è congruo a norma dell'art. 318 quater comma 1) con la prescrizione o con modalità diverse da quelle indicate, purché siano eliminate le conseguenze dannose o pericolose. In altri termini l'organo accertatore deve valutare se il ritardo è obiettivamente giustificato da esigenze tecniche;
- Gli adempimenti "irregolari" ma corretti vengono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis cp ed in tal caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Non è comunque ammessa l'oblazione quando ricorrono i casi di cui agli artt. 99, 104 o 105 cp.
- I termini sopra indicati (60 gg. per la verifica del rispetto della prescrizione, 120 per comunicare l'adempimento e 90 gg per comunicare l'inadempimento) possono essere compressi dalla pg per accelerare l'iter della procedura. In ogni caso, il termine non può comunque superare quello complessivamente derivante dalla sommatoria del termine fissato dall'organo di vigilanza che risulti tecnicamente necessario e dell'ulteriore termine di proroga – massimo sei mesi – che si rendesse necessario, più trenta giorni (termine massimo per l'oblazione in sede amministrativa 318 quater comma 2) più 120 giorni (termine massimo perché l'organo di vigilanza comunichi al PM l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento a titolo dell'oblazione ex art. 318 quater comma 2).
- In ogni caso, l'organo accertatore deve rispondere sempre ritardo alle sollecitazioni del PM sullo stato del procedimento.

A differenza dell'art. 20 del D.lgv. 758/1994 non è previsto che in caso di mancato conseguimento del provvedimento autorizzatorio (e quindi in tutti i casi in cui l'inadempimento non è imputabile al contravventore), l'ingiunto possa ottenere una proroga del termine e quindi si ritiene che in questo caso l'inadempimento a lui non imputabile debba essere a lui attribuito (per evitare ciò, sarà opportuno che nella fissazione del termine venga conosciuto e considerato il termine previsto dalla specifica autorità amministrativa competente al rilascio del provvedimento amministrativo).

E' importante che per garantire il massimo livello per la tutela dell'ambiente, nelle more di tali adempimenti:

- vi sia attenzione nelle prescrizioni, specie se la regolarizzazione "conviva" con la prosecuzione dell'attività;
- la fissazione del termine venga contenuto al massimo;

- vi sia una notevole sollecitazione dei controlli;
- vengano eliminati i controlli;
- vi sia interlocuzione tra i vari soggetti implicati nel procedimento.

Al fine di garantire che il procedimento non abbia fasi di stallo e giunta al termine sarebbe opportuno far convergere le comunicazioni sulle prescrizioni presso la sezione ambiente della Procura, in modo che coordini anche col PM assegnatario le varie problematiche e questioni.

#### h) Il pagamento o l'estinzione del reato.

La contravvenzione si estingue se il contravventore, dopo aver adempiuto la prescrizione impartita dall'organo accertatore, provveda al pagamento previsto dall'art. 318 quater, 2 comma, del D.lgv. 68/2015.

La prova del pagamento può essere data con un "seguito atti" in cui risulti documentato l'avvenuto pagamento.

E' sorto il problema di capire a chi siano destinate le somme.

Si è ritenuto per ora di interpretare la norma nel senso che sia versata la somma direttamente nelle casse dell'ente cui appartiene l'organo accertatore (salvo ripetere poi le somme introitate allo Stato, quando vi saranno disposizioni di riferimento) che dovrà istituire apposito capitolo vincolato di bilancio.

#### i) Responsabilità persone giuridiche.

Come per l'art. 131 bis cpp si ritiene che non si estingua l'illecito dipendente da reato ex art. 25 undecies del D.lgv. 231/01 a carico delle persone giuridiche (ossia alle ipotesi in cui vi sia stato l'interesse o vantaggio dell'ente dall'illecito secondo il criterio della finalità prognostica del risparmio di spese o un incremento patrimoniale o un qualsiasi vantaggio di tal genere.

\*\*\*

**Per ogni ulteriore informazione, come è sempre avvenuto, ogni martedì del mese, a partire dal 12 settembre 2017 è a disposizione il gruppo NEATA presso la Procura (nelle persone dell'ex Sottoufficiale CFS Stefano Albini, del coordinatore geom. Enrico Scrugli, dell'agente istruttore Edoardo Franzetti, piano VI Procura, stanza n. 502, n. 0332/298.514, e-mail: [neata.procura.varese@giustizia.it](mailto:neata.procura.varese@giustizia.it)) nonché la stessa dott.ssa Annalisa PALOMBA – PM specializzato reati edilizi ed ambientali .**

**Verrà comunque organizzato – in accordo col Procuratore - un incontro di formazione per tutte le forze di pg, cui parteciperà anche l'ARPA (a seguito delle innovate funzioni di polizia giudiziaria), al fine di spiegare la modulistica provvisoriamente redatta, i protocolli di indagine e le procedure che dovranno essere utilizzate per ogni tipo di reato.**

Si ringrazia della collaborazione.

Varese, 9 agosto 2017



sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Annalisa PALOMBA

All./

1. modello di CNR per i reati paesaggistico/ambientali
2. modulistica per l'estinzione dei reati ambientali

**BOZZA DA COMPILARE SU SUPPORTO CARTACEO. I CAMPI – ANCHE SE NON NECESSARI –NON DOVRANNO ESSERE RIMOSSI ANCHE NEL FORMATO WORD.**

Prot.	Luogo e data
-------	--------------

<b>OGGETTO:</b>	Notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. <i>in relazione a reati di natura edilizia/paesaggistico/ambientale</i>  nei confronti di: <i>cognome e nome/ignoti</i>
-----------------	--

S.A.S.

<p><i>Parte riservata alla Procura (non compilare)</i> V° si iscriva a mod. _____ dott. _____ Varese, _____  IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA</p>
--

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE**

notizia di reato già trasmessa a mezzo fax SI

#### ATTI DA CONVALIDARE

SI  Sequestro  Perquisizione  .....

#### RICHIESTE ALLA P.G.

(tabulati con celle per identificare autori se ignoti; sequestri preventivi o probatori; nomine ausiliari di pg per prove tecniche di particolare complessità, decreti di perquisizione in caso di impossibilità di accedere al sito etc. ....)

#### REATO

ipotesi di reato	<p><b>IN VIA ESEMPLIFICATIVA:</b></p> <input type="checkbox"/> art. 44 c..... D.P.R 380/2001 <input type="checkbox"/> art. 71 ..... D.P.R 380/2001 <input type="checkbox"/> art. 181 c..... del D.lgs n. 42/2004 <input type="checkbox"/> art. 169 c..... del D.lgs n. 42/2004 <input type="checkbox"/> art. 137.....del D.lg. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 256 c.....del D.lgs n. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 137.....del D.lgs n. 152/2006
articoli di legge violati	
luogo e data consumazione	

data acquisizione notizia reato	
---------------------------------	--

**COSE IN SEQUESTRO**

cose in sequestro	<i>specificare dettagliatamente</i>
data esecuzione sequestro	
persona alla quale le cose sono state sequestrate	
persona alla quale le cose sono state affidate in giudiziale custodia	
Ente competente e referente per la parte amministrativa	<i>Indicare il responsabile del procedimento per i reati di natura edilizia ed ambientale per il rilascio di titoli in sanatoria od ordinanze per la bonifica del sito ed al quale andranno chiesti i provvedimenti amministrativi rilevanti anche nel procedimento penale</i>

**INDAGATO NOTO**

Generalità	<i>cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza specificare se comprende la lingua italiana</i> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Persona giuridica ex art. 25 undecies D.lgv. 231/01	<i>Specificare se il reato è commesso nell'interesse o a favore dell'ente ed identificare il legale rappresentante (nei casi di cui all'art. 256, 137, 279 D.lgv. 152/06)</i>
posizione giuridica	<i>arrestato/fermato specificare data e ora dell'arresto/fermo</i>

domicilio eletto o dichiarato	<i>Specificare</i>
-------------------------------	--------------------

difensore di ufficio <input type="checkbox"/> di fiducia <input type="checkbox"/>	<i>Foro e indirizzo</i>
---	-------------------------

La parte sovrastante dovrà essere compilata per ogni indagato ; proprietari, titolari del "permesso di costruire" - DIA super - (in caso di difformità) il costruttore (titolare della ditta, responsabile legale, etc.) il Direttore Lavori (anche il Progettista per DIA super - SCIA - e per opere in cemento armato)

**INDAGATO IGNOTO**

sono in corso indagini o emergono elementi suscettibili di ulteriore approfondimento e delega	SI <input type="checkbox"/>
<b>RICHIESTE :</b> _____	

**PERSONA OFFESA**

Generalità	<i>cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza. Deve essere indicato l'ente cui si riferisce l'interesse tutelato</i>
domicilio eletto	<i>specificare</i>
difensore	<i>Foro e indirizzo</i>

Querela	sì <input type="checkbox"/>
richiesta di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.	sì <input type="checkbox"/>
richiesta di essere informata dell'eventuale richiesta di proroga dei termini ex art. 406 c.p.p.	sì <input type="checkbox"/>

**PERSONE INFORMATE SUI FATTI**

1. .... (Indicare generalità e qualifica, vicini, operai, artigiani ecc)
2. .... (arpa, asl etc)
- .....

**DESCRIZIONE DEL FATTO**

Dettagliata relazione tecnica .....

Fotografie

Sopralluoghi

Prelievi

Contraddittorio con responsabile ente per campionamenti e prelievi

**FATTI SOSPENSIVI DEL PROCEDIMENTO PENALE O ESTINTIVI DEL reato**

Eventuali fatti sospensivi/estintivi del reato : ( Istanze di sanatoria, compatibilità paesaggistica, avvenuta rimessa in pristino ecc )

Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006:

Si: per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non appaiono altresì interessate risorse urbanistiche o paesaggistiche protette, pertanto:

- con Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (che si allega) sono state impartite al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, apposite prescrizioni asseverate tecnicamente da motivo della particolare complessità del procedimento di individuazione, sono ancora in corso di elaborazione/asseverazione tecnica da parte dell'organo accertatore apposite prescrizioni da impartire al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006;

- con Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (che si allega) è stato accertato l'adempimento spontaneo da parte del contravventore e disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in misura minima ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/2006;

**No:** per quanto al momento rilevato da ARPAT, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati \_\_\_\_\_ e pertanto non può essere attivata la procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006;

**No,** in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto;

**Da definire:** in quanto la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali risulta particolarmente complessa per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_ e rispetto a quanto già accertato in via ordinaria, richiederebbe lo svolgimento dei seguenti ulteriori accertamenti tecnici \_\_\_\_\_ pertanto, se ne rimette la valutazione alla Procura competente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 318-sexies, comma 3, D.Lgs. 152/2006;

per quanto al momento rilevato al momento, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati, tuttavia, si segnala un possibile interessamento delle seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette \_\_\_\_\_ e se ne rimette la valutazione alla Procura competente, ai fini di quanto previsto dall'art. 318-quinquies, D.Lgs. 152/2006.

.....

.....

.....

.....

### RIEPILOGO DATI IMMOBILE (in caso di reati paesaggistico - edilizi e di sequestro di discariche abusive)

<b>Ubicazione:</b>	<b>Identificazione catastale:</b> (specificare Catasto Fabbricati/terreni...mappale)
<b>Strumento Urbanistico, PGT o PRG :</b> (allegare estratto cartografico e norme di zona)	<b>Vincoli:</b> (indicare con precisione il tipo di vincolo ed allegare l'eventuale decreto e la cartografia)
<b>Proprietario/i:</b> (generalità complete)	<b>Titoli edilizi:</b> (se esistenti - allegare estratti)
<b>Committente / Titolare Permesso di Costruire:</b> (se diversa dal proprietario)	<b>Impresa esecutrice:</b> (dati impresa ed identificazione leg rappresentante, allegando visura camerale)
<b>Direttore Lavori :</b> (generalità complete)	<b>Progettista :</b> ( indispensabile nel caso di SCIA/DIA e/o diffinitività nello stato di fatto e/o nelle asseverazioni)
<b>Data dell'accertamento :</b>	<b>Data esecuzione dei lavori</b> ( se non coincide con la data dell'accertamento spiegare come si è risaliti es: immagini foto satellitari, dichiarazioni ecc)

**ATTI DI P.G. ALLEGATI**

- Verbale/i di sopralluogo/ispezione
- Fotografie
- Rilievi tecnici
- Identificazioni ex art 369/369bis c.p.p.
- Sit
- .....
- Cartografia e normativa di zona ( estratti PRG/PGT, vincoli, catasto ecc)
- Atti amministrativi ( Avvi procedimento amm.vo, sospensioni lavori, Ingiunzioni, ordinanza di bonifica del sito; sospensione allo scarico di acque o emissione In atmosfera)
- Classificazione dei rifiuti
- Altre fonti di prova ( dichiarazioni ecc ) .....

**FIRMA**  
 I tecnici/agenti accertatori ( nominativo e qualifica - istruttore, coordinatore ecc)

.....  
 .....

**FIRMA**  
 L'uff. di p.g. che ha svolto le indagini (Capo ufficio)

.....

**FIRMA**  
 Il responsabile dell'ufficio



**Intestazione comando**  
**Verbale di accertamento di contravvenzione e contestuale prescrizione in materia di tutela ambientale**  
(Artt. 318-bis e succ. del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ sottoscritti \_\_\_\_\_,

Ufficial\_ ed Agent\_ di P.G., riferiscono quanto segue:

In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_

è stato accertato che \_\_\_\_\_, in atti generalizzato, alla guida del veicolo a motore marca \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_, effettuava il trasporto dei seguenti rifiuti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dai successivi accertamenti è emersa l'illiceità della predetta attività di trasporto rifiuti in quanto esercitata in assenza della necessaria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per quanto precede si poteva ipotizzare la configurabilità di reato contravvenzionale per violazione all'art. 212 cc. 5 e 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sanzionata dall'art. 256 c. 1 lett. \_\_\_\_\_) stessa norma.

La notizia di reato per la contravvenzione ipotizzata sarà trasmessa senza ritardo all'A.G. ai sensi dell'art. 347 c.p.p., unitamente al presente verbale.

Salva diversa valutazione dell'A.G., dalla violazione accertata non sembrerebbe derivare un danno o un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, pertanto, allo scopo di eliminare la contravvenzione,

**si impartisce la seguente prescrizione**

\_\_\_\_\_ (avanti, contravventore), dovrà provvedere all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'ambito della categoria che consenta l'esercizio dell'attività di trasporto rifiuti accertata, **entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica del presente verbale.**

Quanto prescritto sarà posto al vaglio dell'ARPA Lombardia – Sede di Varese e del competente Ufficio della Provincia di Varese, quali Organi specializzati in materia, al fine dell'ottenimento della prescritta asseverazione tecnica.

Eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto prescritto, che si rendessero necessarie a giudizio dei predetti Organi tecnici, saranno notificati al contravventore.

**Eventuali misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose**



---

---

### **Proroga della regolarizzazione**

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino ritardo nella regolarizzazione, il termine imposto nella prescrizione potrà essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che sarà immediatamente comunicato al Pubblico Ministero competente.

### **Verifica dell'adempimento**

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, comprensivo dell'eventuale proroga concessa, si provvederà a verificarne l'esatto adempimento.

A tal fine, sarà cura del contravventore informare questo Comando dell'adempimento a quanto prescritto.

### **Pagamento in sede amministrativa**

Qualora il contravventore abbia provveduto alla regolarizzazione mediante adempimento a quanto prescritto, nei modi e nei termini imposti, **sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, dell'importo complessivo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00)** pari a un quarto del massimo della contravvenzione accertata, così determinato:

- Violazione all'art. 212 cc. 5 e 8 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sanzionato dall'art. 256 c. 1 lett. \_\_\_\_ ) stessa norma che prevede un'ammenda massima paria ad € 26.000,00 (ventiseimila).

**Il pagamento delle predetta sanzione potrà essere effettuato solo dopo comunicazione scritta di questo Comando**, che indicherà anche le modalità ed i termini, che sarà trasmessa successivamente alla verifica dell'avvenuto adempimento a quanto prescritto.

### **Estinzione del reato**

La contravvenzione accertata si estinguerà se il contravventore adempie alla prescrizione impartita, con le modalità e nei termini imposti, e provvede al pagamento in sede amministrativa della somma sopra specificata.

In relazione a quanto precede:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, compresa eventuale proroga, questo Comando comunicherà al P.M. l'adempimento della prescrizione e l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, ciò al fine dell'estinzione della contravvenzione;
- qualora risulti l'inadempimento della prescrizione nei modi e tempi previsti, questo Comando ne darà comunicazione al P.M. ed al contravventore entro 90 dalla scadenza del termine imposto per l'adempimento.

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, viene chiuso alle ore \_\_\_\_\_.

**Il contravventore**

**Il legale rappresentante dell'Ente**

**I verbalizzanti**